



Arezzo, 13 Ottobre 2020

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE DIABETICI ARETINI (A.D.A.) DEL 13/10/2020

Il giorno 13/10/2020 alle ore 17,30 in seconda convocazione, si è svolta nella biblioteca dell'ospedale San Donato di Arezzo, l'assemblea straordinaria dei soci A.D.A. con il seguente ordine del giorno:

Approvazione nuovo statuto come previsto dalla normativa sul terzo settore;

Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2019;

Relazione del presidente sull'attività svolta nell'anno 2019-2020;

4. Varie ed eventuali.

Il presidente Edoardo Carrai dopo un saluto ed un ringraziamento rivolto ai presenti per la cortese partecipazione, e dopo aver fatto registrare i nominativi presenti, come previsto dalla legge sul Covid-19 per eventuali rintracciamenti è passato al primo punto dell'ordine del giorno.

La nuova legge anche se migliorabile, finalmente regola le varie forme di volontariato a livello nazionale e regionale e la sua costituzione, anche grazie alla consulenza gratuita del Cescvot è molto semplice e di facile interpretazione.

Il dott. Lucacci inizia la lettura dei vari articoli dello statuto e alla loro approvazione accompagnandola con qualche precisazione se necessaria. Tutto procede speditamente e l'assemblea approva gli articoli all'unanimità.

La coordinatrice amministrativa passa quindi all'approvazione del secondo punto dell'o.d.g. ossia bilancio anno 2019.

Legge in modo dettagliato tutti i movimenti contabili effettuati rispondendo anche a chiarimenti richiesti. Anche qui procede tutto regolare e l'assemblea approva all'unanimità.

Il presidente passa all'ultimo punto dell'o.d.g..

Questo periodo per le note cose accadute si può considerare di transizione. Poche sono le iniziative attuate, l'unica è stata quella svolta al Teatro Petrarca nel novembre 2019, sempre per parlare di diabete e ricerca accompagnati da intermezzi musicali per rendere meno pesante l'attenzione.

Il nostro sforzo è stato concentrato sul rilancio dell'associazione, perché in questo periodo è sempre più difficile coinvolgere nuove persone, soprattutto giovane, nell'attività dell'associazione. Diverse iniziative sono in cantiere in parte già finanziate ma con la pandemia in corso navighiamo a vista e non possiamo fare programmi certi.

ASSOCIAZIONE DIABETICI ARETINI - ONLUS

c/o Ospedale San Donato - Via P. Nenni, 20 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 300721 - ada.arezzo@libero.it - C.F. 92023580514 - c/c postale 93072585

La diabetologia come sapete ha una nuova responsabile dottoressa Alessia Scatena in sostituzione della dottoressa Lucia Ricci andata in pensione il 01/03/2020, però il concorso sarà effettuato entro il gennaio 2021, quindi tutto è ancora provvisorio.

L'A.D.A. farà di tutto per confermare l'attuale dirigenza della struttura complessa di diabetologia di Arezzo, perché tutti ha dimostrato grande professionalità ottimo rapporto umano con il personale ed i pazienti e perché tutti hanno contribuito a far diventare Arezzo un'eccellenza nazionale.

L'ottimo rapporto collaborativo sviluppato nell'ultimo periodo con lo staff medico ed infermieristico ci ha permesso di trovare nuovi associati molto necessari in questo momento di difficoltà, soprattutto per gestire la parte informatica dell'ufficio.

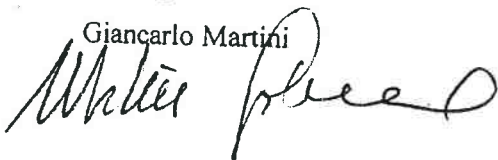
Sempre il presidente a nome dell'associazione, ha consegnato alla dottoressa Ricci, presente all'assemblea assieme allo staff medico ed infermieristico, un regalo come riconoscimento per il prezioso lavoro svolto nel suo lungo periodo lavorativo e per aver portato la struttura complessa di diabetologia di Arezzo, soprattutto il piede diabetico, a livelli di eccellenza nazionale.

L'assemblea assieme alla dottoressa Ricci, hanno dimostrato di gradire molto questa iniziativa.

Non essendo altri punti all'ordine del giorno, e nessuna richiesta di intervento il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

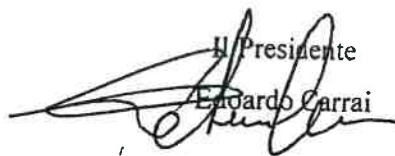
Il Segretario

Giancarlo Martini



Il Presidente

Eduardo Carrai



ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Registrato il 30 OTT. 2020

N° 3314 Vol. 34 Serie 3

STATUTO

Per il Direttore

"A.D.A. Associazione Diabetici Aretini ODV"



ART. 1: COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di volontariato avente la seguente denominazione: "A.D.A. Associazione Diabetici Aretini ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Arezzo, con durata illimitata.

ART. 2: SCOPI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive indicazioni
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- u) Beneficenza sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione in particolare ha per scopo primo la divulgazione scientifica, l'educazione sociale, la ricerca di possibili soluzioni dei problemi attinenti il diabete. L'Associazione si propone di divulgare la conoscenza della malattia in rapporto al diabete e alla sua prevenzione; di instaurare un legame fra i diabetici per uno scambio di esperienze ed un aiuto reciproco sul come affrontare le implicazioni psicofisiche della malattia; di tenere informati i diabetici sugli sviluppi della terapia per ottenere indicazioni utili nei differenti stadi della malattia stessa e particolarmente nelle sue varie complicazioni collaterali. Dare assistenza dal punto di vista medico, sociale, professionale, familiare. Sensibilizzare la pubblica opinione sui tanti problemi connessi con questa malattia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e

strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3: ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4: DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5: PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: non aver effettuato il versamento della quota associativa nel termine ultimo stabilito dall'assemblea, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6: ORGANI

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;
l'Organo di amministrazione;
il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7: ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in formato elettronico, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La cessazione della carica di un membro dell'organo di amministrazione può avvenire per decesso, dimissioni, decadenza per assenza ingiustificata per tre volte consecutive.

Eventuali giustificazioni devono essere presentate in forma scritta.

In caso di cessazione il componente cessato viene sostituito dal primo dei non eletti. Qualora non sia possibile individuare il primo dei non elettisi procede all'elezione del componente cessato alla prima assemblea utile.

ART. 9: PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10: PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12: RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13: BILANCIO E RENDICONTO

L'associazione deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e deve coincidere con l'anno solare.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14: LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'organo di amministrazione.

ART. 15: VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16: LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17: SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro

unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18: NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Martina Licciardi

Carlo Spada

ARE710 13-10-2020

